



CONFINDUSTRIA

Proposta di
modifica
Direttiva Gas
73/2009/EC

Gennaio 2018

Position Paper

PREMESSA

La proposta di modifica della **Direttiva 2009/73/EC relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale** – e conseguentemente del **Regolamento Gas UE n. 715/2009** in ragione del rimando ex art. 3 par. 2 – mira ad estendere i principi del regime giuridico vigente in Europa riguardo il diritto di accesso alle infrastrutture, la regolazione tariffaria, la separazione proprietaria e la trasparenza anche alle infrastrutture che collegano l'Unione Europea ai paesi terzi, mantenendo la possibilità di avvalersi del regime di esenzione (ex art. 36 della Direttiva).

Un'eventuale applicazione extraterritoriale delle norme europee in materia di energia rappresenterebbe una novità dal punto di vista giuridico, poiché, fino ad oggi, gli esempi di **estensione della normativa UE a paesi terzi** sono stati caratterizzati dalla volontarietà da parte di tali paesi di fare proprie alcune delle norme in vigore nel vecchio continente o aderire all'”acquis” comunitario. Nel primo insieme rientra ad esempio il caso della normativa sul clima adottata da paesi non appartenenti all'UE, mentre nel secondo l'adozione della normativa europea da parte dei Paesi della *Energy Community*. In altri casi il diritto comunitario trova estensione oltre i confini dell'Unione nella sua applicazione a persone fisiche o giuridiche, senza che sia necessario l'adattamento della normativa di stati terzi a quella comunitaria (ad esempio l'applicazione della normativa antitrust in caso di fusioni con società non UE).

Confindustria, pur non contestando l'obiettivo della proposta di revisione della citata direttiva di armonizzare le regole per raggiungere l'obiettivo di un mercato unico europeo del gas, ritiene opportuno evidenziare alcune perplessità, sia riguardo l'**approccio metodologico** prescelto dalla Commissione, sia relativamente ai **contenuti della Proposta**, che meriterebbero un ulteriore approfondimento.

OSSERVAZIONI SULL'APPROCCIO METODOLOGICO

Dal punto di vista metodologico, si ritiene necessario evidenziare come ogni proposta che possa interessare la sicurezza energetica europea o nazionale dovrebbe essere approfonditamente discussa con gli **stakeholder** e corredata da **analisi di impatto** adeguate.

Per quanto riguarda l'interazione con gli attori del sistema, si constata che le tempistiche della presente consultazione (scadenza osservazioni il 31 gennaio 2018) non sono allineate alla discussione parlamentare (scadenza emendamenti nella Commissione ITRE il 16 gennaio 2018) e che non sia stata prevista alcuna pre-consultazione tra i soggetti interessati prima della pubblicazione della proposta da parte della Commissione.

In relazione all'analisi degli effetti del cambio regolatorio, si constata l'assenza di un *impact assessment*, che, a differenza di quanto indicato nella nota di accompagnamento della Commissione e come precedentemente indicato, risulta assolutamente necessario. Una valutazione puntuale della proposta potrebbe essere anche l'occasione per chiarire alcuni degli aspetti di dettaglio attualmente soggetti alla libera interpretazione dello Stato membro o, comunque, non del tutto desumibili dal testo.

Per evitare di rendere puramente formale e non effettivo il processo di consultazione, **si ritiene opportuno aggiornare le tempistiche dell'iter parlamentare** e rivedere il disegno della Commissione prendendo in considerazione gli spunti derivanti dalla partecipazione degli *stakeholder*.

OSSERVAZIONI SUI CONTENUTI DELLA PROPOSTA

La proposta prevede l'applicazione del Terzo Pacchetto Energia sia ai **nuovi gasdotti** da e verso i paesi terzi, sia ai gasdotti esistenti, **lasciando agli Stati membri la possibilità di esperire procedure di esenzione** (ex art. 36) per quanto riguarda i nuovi gasdotti, e – **per quanto concerne i gasdotti esistenti - di deroga** dalle disposizioni della Direttiva (in particolare quelle ex artt. 9, 10, 11, 32 e 41 par. 6, 8 e 10) limitatamente alle sezioni comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione.

Quanto all'ambito territoriale poi, la Direttiva 2009/73/CE si applicherebbe limitatamente alla giurisdizione dell'Unione (nuovo articolo 2.17), specificando (considerando 5) che, per quanto riguarda i **gasdotti offshore**, la direttiva dovrebbe applicarsi **alle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri**.

Gli **ambiti** interessati dalla proposta, si possono dividere a livello europeo in due categorie, di particolare complessità politica e geopolitica: **infrastrutture esistenti e nuove infrastrutture**.

Fra le infrastrutture esistenti interessate dalla proposta si annoverano:

- Le infrastrutture fra l'Unione Europea e il **Regno Unito** nel contesto del negoziato sulla Brexit: la revisione rileverebbe certamente per infrastrutture come **IUK (Belgio-UK)** e **BBL (Paesi Bassi-UK)**, oltre a quelle con l'Irlanda.
- Le infrastrutture fra l'Unione Europea e la **Norvegia**, l'**Algeria**, la **Libia**, la **Tunisia** e il **Marocco**.

Resta materia di interpretazione se l'applicazione impatti le infrastrutture on-shore (ad esempio le infrastrutture fra l'Italia e la Svizzera). La proposta si applicherebbe, in linea di principio, a tutte le infrastrutture da/per paesi terzi, ma la stessa Commissione (nel Q&A diffuso contestualmente alla proposta di emendamento) sembra propendere per un'applicabilità "di fatto" ai soli gasdotti off-shore.

Fra le nuove infrastrutture interessate dalla proposta si annoverano:

- Le infrastrutture fra l'Unione Europea e la **Russia** (Nord Stream seconda linea);
- Le infrastrutture fra l'Unione Europea e la **Turchia** (Turk Stream seconda linea);
- Le infrastrutture come **Eastmed**, di raccordo fra le riserve del **bacino di Levante** e l'Unione Europea.

Per ciò che riguarda l'ambito di applicazione occorre valutare con particolare attenzione i **possibili effetti retroattivi** e gli impatti sulle **future decisioni di investimento**.

In aggiunta a potenziali **conflitti, sovrapposizioni o incongruenze con alcune previsioni del diritto internazionale** (come il diritto del mare delle Nazioni Unite UNCLOS, il diritto internazionale del commercio o gli accordi presi in seno al WTO), su cui dovranno essere verificate le effettive competenze della Commissione, Confindustria ritiene necessario sottolineare che la modifica prospettata potrebbe ingenerare indesiderate **disparità di trattamento** nel mercato interno:

- in base alla **via di approvvigionamento**, tra GNL e gas via pipeline;
- in base agli esiti delle - potenzialmente molteplici - negoziazioni con i paesi terzi in caso di conflitto tra il diritto dell' UE e quello dei in diversi Paesi terzi coinvolti (ciascuno di essi avente regole specifiche in materia di energia).

Si ritiene pertanto necessario predisporre una **analisi di impatto** relativamente a:

- Gli **effetti sui gasdotti esistenti** di una modifica del contesto regolatorio, considerando le differenze rispetto al sistema in essere al momento in cui sono state prese le decisioni di investimento per tali infrastrutture;
- Le concrete difficoltà attuative della proposta medesima, che, in caso di - probabile - conflitto con la normativa dei paesi terzi, apre al **moltiplicarsi di negoziazioni tra gli Stati membri /l'UE e i paesi terzi** impattati;
- Il rischio che una applicazione della normativa proposta porti non all'armonizzazione esplicitamente auspicata dalla Commissione nelle regole applicate alle infrastrutture fra l'UE e paesi terzi, bensì, anche a seguito del moltiplicarsi delle negoziazioni con i paesi terzi, a una diversificazione dei regimi applicati;

- La definizione di “deroga” e del meccanismo per ottenerla vista la totale opacità e **discrezionalità del meccanismo**, che non trova alcuna specificazione nel testo proposto dalla Commissione.